



**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE**

Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.7.2020;

letto il piano del consumatore depositato il 21 febbraio 2020, proposto da SPICA Calogera nata a Palermo il 6 febbraio 1972, C.F. SPCCGR72B46G273Z;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato, dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con funzioni di OCC, dott. Castrenze Guzzetta, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3. ed attestante la fattibilità del piano;

vista l'integrazione alla Relazione particolareggiata depositata dal dott. Guzzetta n.q. - su sollecitazione dell'Ufficio – in data 6 aprile 2020;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento della ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

ritenuto che devono essere condivise le valutazioni del Professionista, nella parte in cui - al fine di valutare la *meritevolezza* della ricorrente – premesso che quest'ultima "*...appare come una persona capace di fare una valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto con i debiti che assume. Difatti la posizione debitoria della ricorrente in riferimento ai debiti contratti direttamente dalla stessa, si configura equilibrata rispetto alle proprie risorse personali...abbia sempre regolarmente rispettato gli impegni assunti direttamente nei confronti degli istituti di credito*", ha ritenuto che la proponente non abbia causato con colpa il proprio sovraindebitamento, assumendo obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di riuscire a farvi fronte o facendo ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali (cfr., al riguardo, pagina 11 della Relazione in atti);



considerato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria, alla data di deposito della stessa, pari a complessivi € 180.812,32 di cui € 838,16 per spese legali dell'atto di pignoramento; € 86.059,00 nei confronti di BNL S.p.a., in virtù di contratto di mutuo ipotecario stipulato con Banca UCB S.p.a. in data 17.4.2007, per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale nella quale la proponente risiede con il marito – Quiescente Andrea – coobbligato al 50% con il coniuge nei confronti del predetto Istituto di credito e con i due figli; € 4.212,16 nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.a. creditore con privilegio speciale mobiliare; € 89.703,00 nei confronti di Findomestic Banca S.p.a. creditore chirografario;

rilevato che alla suddetta esposizione debitoria deve poi aggiungersi quella derivante dalle spese in prededuzione maturate nella presente procedura e relative ai compensi dei professionisti incaricati, Gestore della Crisi e Legale della procedura, nella seguente misura:

Compenso OCC: € 2.750,00.

Compenso avv. Angela Blando: € 1.586,00.

Totale debiti in prededuzione € 4.336,00, importo comprensivo di oneri IVA e CP se dovuti come per legge;

considerato che la ricorrente ha proposto di pagare integralmente i creditori prededucibili con pagamenti rateali, a partire da settembre 2020, secondo le seguenti modalità:

compenso OCC: n. 9,67 rate da € 284,17 da settembre 2020 a maggio 2021;

compenso legale della procedura: n. 9,67 rate da € 180,83 da settembre 2020 a maggio 2021;

il 28% delle somme dovute a titolo di spese dell'atto di pignoramento pari ad € 134,68;

il 28% della somma dovuta al creditore ipotecario BNL S.p.a., pari ad € 24.096,52; tenuto conto che la sua percentuale di soddisfazione complessiva, in ragione della di quanto offerto nella proposta di piano del consumatore del coniuge della Sig.ra Spica, sarà del 56%;

il 5% della somma dovuta al creditore con privilegio speciale mobiliare Riscossione Sicilia S.p.a., pari ad € 210,61;

il 5% della somma dovuta al creditore chirografario Findomestic Banca S.p.a., pari ad € 4.485,15;

considerato che il pagamento delle suddette somme potrà avvenire mediante il versamento di n. 70 rate mensili da € 465,00;

rilevato, in particolare - quanto alle modalità ed ai tempi di pagamento – che il citato pagamento sarà effettuato in conformità a quanto rappresentato nella tabella riassuntiva di cui alla pagina 12 della Integrazione alla Relazione particolareggiata depositata dall'organismo di composizione della crisi il 6 aprile 2020, con concessione



della moratoria, di cui al comma 4 dell'art. 8 L. 3/2012, per il pagamento del mutuo ipotecario gravante sull'immobile oggetto del presente piano;

evidenziato che la soddisfazione del ceto creditorio avverrà mediante destinazione di parte dello stipendio della ricorrente (e di quello del coniuge nel piano depositato da quest'ultimo), tenuto conto delle esigenze di sostentamento del nucleo familiare della ricorrente, tramite il versamento di n. 70 rate pari ad € 465,00 per un totale pari complessivamente ad € 33.362,96 che comunque costituisce la metà della somma complessiva che verrà riconosciuta ai creditori, in quanto la restante metà verrà versata dal coniuge Sig. Andrea Quiescente;

ritenuto che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale della debitrice, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

considerato, inoltre, che il patrimonio nella titolarità della debitrice (quota di $\frac{1}{2}$ dell'immobile sito in San Cipirello, Contrada Quarto Mulino snc (attualmente oggetto della procedura esecutiva n.43/2011 R. Es.), come illustrato dal Professionista nella propria relazione, non fa venir meno il profilo di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto della circostanza che l'unico bene concretamente aggredibile dal creditore sarebbe costituito esclusivamente dal menzionato immobile nella titolarità della ricorrente per la quota del 50%, che ha subito un ribasso percentuale - rispetto al valore iniziale di stima (pari ad € 265.000,00) - dell'82,20%;

rilevato, infatti, che l'ultimo tentativo di vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente, è andato deserto e che al prossimo tentativo di vendita il prezzo base dovrebbe essere pari ad € 35.373,23 e che dunque, nella ottimistica ipotesi in cui vi fosse un'offerta in tal senso, l'importo massimo ricavabile dal creditore precedente ipotecario (BNL Spa) sarebbe pari a tale importo, mentre la somma complessiva che verrà riconosciuta al suddetto creditore nei due piani del consumatore afferenti il Sig. Quiescente ed il coniuge Sig.ra Spica, è pari alla somma di € 48.193,04, come rilevato dall'organismo di composizione della crisi nella sua relazione;

osservato, inoltre, che la cifra complessiva proposta ai creditori dai coniugi Quiescente e Spica è pari ad € 63.500,50;

considerato, inoltre, che nella proposta di piano del consumatore del coniuge della ricorrente - Andrea Quiescente - è stato calcolato anche il valore di realizzo di altri beni immobili posseduti da quest'ultimo (in realtà si tratta di quote immobiliari) che non sono oggetto di alcuna procedura esecutiva, il cui valore ammonta ad € 12.140,00 somma che viene messa a disposizione di tutto il ceto creditorio;

ritenuto, quindi, che la durata del piano (6 anni) e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori, costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento



idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

rilevato che il creditore ipotecario alcuna contestazione ha sollevato circa la convenienza del piano;

considerato che in occasione dell'udienza del 16 luglio 2020 il dott. Guzzetta n.q. ha rappresentato di avere ricevuto una PEC da PRA GROUP ITALIA con la quale quest'ultima ha informato che Findomestic, in data 6 luglio 2020, ha ceduto il proprio credito alla società svedese AK Nordic AB in data 20.12.2019, comunicando che la cessionaria ha espresso il proprio parere sfavorevole al piano di cui si tratta;

osservato, che – in disparte ogni considerazione sull'estraneità di PRA GROUP ITALIA rispetto al presente procedimento - assume valore assorbente il rilievo della convenienza della proposta *de qua* rispetto all'alternativa liquidatoria, come dianzi evidenziato, tenuto conto del chiaro disposto di cui al comma 4 dell'art. 12 – bis L. 3/2012 a tenore del quale: *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria...”*;

considerato che la ricorrente debba trattenere per sé ed il proprio nucleo familiare – dal complessivo importo di € 2.040,00 (reddito dell'intero nucleo familiare incluso quindi anche il reddito di lavoro dipendente del coniuge della ricorrente Andrea Quiescente) - la somma di € 1.079,96 mensili (importo che risulta in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base degli indici ISTAT relativi ai consumi delle famiglie italiane);

ritenuto, pertanto, che la proposta di piano può essere omologata, e che vanno demandate al Professionista nominato, dott. Castrenze Guzzetta, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore predisposto da SPICA Calogera, nata a Palermo il 6 febbraio 1972, C.F. SPCCGR72B46G273Z;

attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott. Castrenze Guzzetta, gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato;

ordina la pubblicità del presente decreto, a cura del Professionista, sul sito www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

inibisce a Spica Calogera la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua



forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

Lascia a carico della proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista dott. Castrenze Guzzetta.

Palermo, 29 agosto 2020

Il Giudice delegato

Floriana Lupo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.



